



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per la Calabria

composta dai Magistrati

Rossella SCERBO	Presidente
Emanuela Friederike DAUBLER	Referendario
Sabina PINTO	Referendario
Maria Rosaria PEDACI	Referendario
Filippo Maria SALVO	Referendario
Maria LEPORE	Referendario - relatore

ha emesso la seguente

Deliberazione

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, nel testo modificato, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza del 19 giugno 2008, n. 229/CP/2008;

VISTA la deliberazione n. 15/SEZAUT/2015/QMIG e la deliberazione n. 15/SEZAUT/2016/QMIG, entrambe della Sezione delle Autonomie;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, concernente meccanismi

sanzionatori e premiali relativi a Regioni, Province e Comuni, che all'art. 4 ha disposto che i comuni e le province, entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato amministrativo, redigano una relazione di fine mandato, contenente la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative svolte;

VISTO il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'articolo 1-bis, contenente modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

VISTO l'art. 3 ter D.L. n. 25 del 5 marzo 2021 convertito dalla Legge 3 maggio 2021 n. 58 con il quale, limitatamente all'anno 2021, viene disposta la non applicazione delle sanzioni previste dal comma 6 del suddetto art.4 del D.lgs. n.149/2011;

VISTO il D.M. del 26 aprile 2013, con il quale sono stati approvati gli schemi tipo di relazione di fine mandato dei Presidenti delle Province (allegato A), dei Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e dei Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C);

VISTA la sentenza della Corte costituzionale n. 219 del 2013, con cui, inter alia, sono state dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, nei limiti di cui in parte motiva della medesima sentenza;

VISTA la nota istruttoria di questa Sezione di controllo prot. n. 2707 del 23/6/2023 con la quale venivano richiesti dei chiarimenti;

VISTA la risposta fornita dal Sig. Sindaco con nota pec prot. n. 3697 del 30/6/2023 (prot. Corte dei conti n. 2797 del 4/7/2023);

VISTO il Decreto n. 7/2023 con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario Maria LEPORE

FATTO

Il Comune di Filandari è incluso tra gli enti per i quali si sono svolte le consultazioni elettorali per l'elezione del Sindaco e per il rinnovo del Consiglio comunale nei giorni **14 e 15 maggio 2023.**

Con nota istruttoria del 23/6/2023 (prot. Corte dei conti n. 2707 del 23/06/2023), il magistrato istruttore rilevata la mancata sottoscrizione della relazione di fine mandato da parte del Sindaco, nonché riscontrata l'omessa indicazione della data di pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell'ente, domandava all'Ente di fornire riscontro alle inadempienze contestate.

Il Comune ha fornito riscontro alla richiesta suddetta con nota pec prot. n. 3697 del 30/6/2023 (prot. Corte dei conti n. 2797 del 4/7/2023) allegando una schermata digitale (fornita dalla Società a ciò preposta) da cui è possibile constatare l'avvenuta pubblicazione della relazione in data 7.4.2023; al contempo l'ente ha allegato la relazione di fine mandato sottoscritta, in data 7.4.2023, non più solo dall'organo di revisione ma anche dal Sindaco.

DIRITTO

1. A norma dell'articolo 4 del d.lgs. n. 149/2011, come modificato dall'articolo 1-bis del decreto legge n. 174/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213/2012, e, successivamente, sostituito dall'art. 11, comma 1, D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68/2014, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, il rispetto dell'unità economica e giuridica della Repubblica, il principio di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, le Province e i Comuni presentano una relazione di fine mandato, redatta dal Responsabile del servizio finanziario o dal Segretario generale e sottoscritta dal Presidente della Provincia o dal Sindaco, **non oltre il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza del mandato**, ovvero entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni, in caso di scioglimento anticipato del Consiglio comunale o provinciale.

La relazione deve essere certificata dall'Organo di revisione dell'ente locale entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del sindaco e, nei tre giorni successivi, corredata dalla certificazione, deve essere trasmessa dal Presidente della Provincia o dal Sindaco alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

A ciò si aggiunga che il dettato normativo, allo scopo di garantire idonee forme di divulgazione nei confronti degli elettori, prevede a carico degli enti anche un obbligo

di pubblicazione della relazione e correlata certificazione, sul sito istituzionale dell'ente nei sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'Organo di revisione. Nella medesima sede deve essere data evidenza della data di trasmissione alla Sezione regionale di controllo.

2. L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le conseguenze di natura sanzionatoria disciplinate dal **comma 6 dell'art. 4 del D.lgs. 149/2011**, a tenore del quale: *“In caso di mancato adempimento dell'obbligo di redazione e di pubblicazione, nel sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato, al Sindaco e, qualora non abbia predisposto la relazione, al responsabile del servizio finanziario del comune o al segretario generale è ridotto della metà, con riferimento alle tre successive mensilità, rispettivamente, l'importo dell'indennità di mandato e degli emolumenti. Il sindaco è, inoltre, tenuto a dare notizia della mancata pubblicazione della relazione, motivandone le ragioni, nella pagina principale del sito istituzionale dell'ente”*.

3. Con riguardo alla relazione di fine mandato le Sezioni Riunite in speciale composizione (sent. 28/2019) hanno chiarito che essa costituisce *“in un'ottica di trasparenza delle decisioni di entrata e di spesa, il documento nel quale viene formalizzato il consuntivo dell'azione amministrativa svolta nell'arco della consiliatura, nel quale cioè debbono essere rappresentati i saldi giuridici-economici con i quali i Sindaci dei comuni (o i Presidenti di Provincia) terminano il quinquennio di gestione dell'ente locale con imputazione diretta a quest'ultimo”*.

La relazione viene configurata in termini di *“atto formale ad efficacia plurima”* nel senso che:

- deve fornire la prova documentale di cosa si è fatto e, soprattutto, di come si è fatto nella trascorsa consiliatura;
- deve rendere edotti i cittadini sulle reali condizioni economico patrimoniali dell'ente locale, indispensabili per esprimere in modo consapevole il loro consenso/dissenso, atteso che graverà su di essi il maggiore costo dei servizi e/o il maggiore peso tributario necessario per sanare l'eventuale precarietà economico finanziaria dell'ente locale.

In tal senso la relazione di fine mandato, quale strumento atto a garantire *“la massima responsabilizzazione, l’effettività e la trasparenza del controllo democratico nei confronti degli eletti”* (cfr. art. 1, comma 1, della l. 5 maggio 2009, n. 42, Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione), risponde a quel principio di *accountability* cui sono chiamati gli amministratori locali nei confronti della comunità rappresentata.

Nello specifico, la scansione temporale e procedimentale individuata normativamente manifesta la volontà del legislatore di consentire al cittadino, tramite la redazione e pubblicazione della relazione di fine mandato, di compiere le dovute valutazioni circa l’operato dell’amministrazione uscente al fine di potere adottare scelte consapevoli.

Ed infatti, l’art. 4 del D.lgs. 149 del 2011 procede ad individuare non solo i soggetti tenuti ad adempiere ma soprattutto termini stringenti di redazione, certificazione e pubblicazione, in ciò, peraltro, affiancandosi, quale strumento di pubblicità e trasparenza dell’azione politico-amministrativa, agli adempimenti di cui al d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

4. Alla luce delle richiamate finalità, l’art. 4, comma 4, del succitato d.lgs. 149/2011 individua il contenuto essenziale della relazione nelle principali attività normative e amministrative svolte in costanza di mandato. La stessa, pertanto, deve recare dettagliate informazioni sui seguenti aspetti:

- a) sistema ed esiti dei controlli interni;
- b) eventuali rilievi della Corte dei conti;
- c) azioni intraprese per il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati e stato del percorso di convergenza verso i fabbisogni standard;
- d) situazione finanziaria e patrimoniale, anche evidenziando le carenze nella gestione degli enti controllati, ai sensi dei numeri 1 e 2 del comma primo dell’art. 2359 del Codice civile, ed indicando le azioni intraprese per porvi rimedio;
- e) azioni poste in essere per contenere la spesa e stato del percorso di convergenza ai fabbisogni standard, affiancato da indicatori quantitativi e qualitativi

relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi;

f) quantificazione della misura dell'indebitamento.

Lo schema tipo di relazione è stato approvato con il D.M. 26 aprile 2013, d'intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali.

Al suddetto decreto, sono allegati 3 schemi tipo di relazione di fine mandato, rispettivamente per i Presidenti delle province (allegato A), per i Sindaci di comuni con popolazione pari o superiore a 5000 abitanti (allegato B) e per i Sindaci di comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti (allegato C).

Anche nel richiamato D.M. si coglie come la relazione di fine mandato sia strettamente connessa alle funzioni di trasparenza, laddove si prevede che le relazioni "sono divulgate sul sito dell'ente per garantire la più ampia conoscibilità dell'azione amministrativa sviluppata nel corso del mandato elettivo" (art. 3, comma 3 D.M. 26 aprile 2013).

Tutto ciò premesso, nel caso di specie dall'integrazione istruttoria effettuata si può affermare che il Comune di Filandari **ha prontamente chiarito quanto richiesto con riferimento alla mancata indicazione della data di pubblicazione della relazione sul sito istituzionale dell'ente avvenuta nei termini previsti dalla legge.**

Tuttavia, il Collegio rileva che qualche perplessità sorge in merito al momento in cui è avvenuta la sottoscrizione delle relazione da parte del Sindaco.

Con l'integrazione istruttoria è stata fornita la prova della sottoscrizione, prima carente, ma comunque sorgono delle perplessità sul disordine organizzativo visto che la relazione risulterebbe certificata dall'organo di revisione in data 6.4.2023 e sottoscritta dal Sindaco in data 7.4.2023 con pubblicazione ed inoltro alla Corte dei conti in tale ultima data.

Inoltre va evidenziato che alla data odierna, sul sito istituzionale dell'ente si specifica la data di pubblicazione della relazione (7.4.2023) ma il documento pubblicato è ancora quello privo della sottoscrizione del Sindaco.

In conclusione, **a seguito dell'intervenuta istruttoria, nonostante permangano delle irregolarità formali che comunque l'Ente è tenuto a rimuovere**, tenendo conto del fatto che la relazione di fine mandato è stata redatta nei termini di legge, è stata trasmessa a questa Sezione e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, **il Collegio ritiene non applicabile la fattispecie sanzionatoria prevista dal c. 6 dell' art. 4, del d.lgs. n.149/2011 attraverso un'interpretazione sostanziale della norma.**

Del resto vi è prova in atti che alla data del 7 aprile 2023 la relazione era nella piena conoscibilità degli elettori dunque il fine della norma risulta comunque assolto.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per Calabria

ACCERTA

nei confronti del Sindaco pro tempore (periodo dal 2018/2023) del Comune di Filandari, la sostanziale ottemperanza delle disposizioni di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 149 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, con riserva dell'esame di merito dei contenuti della relazione nelle attività di competenza di questa Sezione di controllo

INVITA

L'Ente ad aggiornare la pubblicazione della relazione, debitamente sottoscritta dal Sindaco, sul sito istituzionale così come inoltrata a questa Corte a seguito dell'istruttoria effettuata

DISPONE

- che la presente pronuncia sia trasmessa, tramite il sistema Con.Te, al Sindaco e che quest'ultimo, nella sua qualità di legale rappresentante dell'Ente, informi il Presidente del Consiglio comunale affinché comunichi all'Organo consiliare i contenuti della presente delibera;
- che la presente pronuncia sia trasmessa, all'Organo di revisione del Comune di Filandari;

- che la presente deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97/2016.

Così deliberato, nella Camera di consiglio del giorno 6 luglio 2023

Il Relatore
Maria Lepore

Il Presidente
Rossella Scerbo

Depositata in segreteria
Il Direttore della segreteria
Dott.ssa Elena RUSSO